

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI LA LOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

OGGETTO:

Modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 13.05.2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGARAMO Sergio - Sindaco	Sì
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco	Sì
3. GRIFFA Antonella - Assessore	Sì
4. PALLOTTI Ettore - Presidente	Sì
5. ROMANO Domenico - Consigliere	Sì
6. NOCERA Giuseppe - Assessore	Sì
7. GERACE Dott. Salvatore - Assessore	Sì
8. MURARO Angela - Consigliere	Sì
9. LO GRASSO Francesco - Consigliere	Sì
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Sì
11. SOLA Silvio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. PALLOTTI Ettore.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone di anticipare il punto 2 iscritto all'ordine del giorno per permettere all'Assessore Nocera Giuseppe di illustrare l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

Di anticipare, per i motivi in premessa citati, il punto 2 iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona l'Assessore Nocera Giuseppe.

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 13/05/2014 ;

Visto l'art. 1, comma 649, della legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dal decreto legge 06.03.2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, che così dispone: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Visto l'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legge 06.03.2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, che così dispone: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Ritenuto opportuno modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 13/05/2014 e precisamente gli articoli n. 5 (Modalità di computo delle superfici); n. 13 (Riduzioni) e n. 14 (agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo), in relazione rispettivamente al computo delle metrature dei magazzini di immobili a destinazione non ordinaria; alle percentuali di riduzione dei rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico e alla percentuale massima concedibile per agevolazioni e riduzioni, per allinearli alla normativa in vigore dal 06.05.2014, data precedente all'approvazione del Regolamento comunale Tari citato in premessa;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

1) Di modificare il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 13.05.2014 come segue:

➤ all'art. 5, comma 3, dopo la lettera d) aggiungere

e) nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 1, c. 649 della L. 147/2013, non sono sottoposte alla TARI le parti delle unità immobiliari a destinazione non ordinaria, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci, su cui si producono rifiuti non assimilabili agli urbani, ed eccedenti i criteri qualiquantitativi per l'assimilazione dei rifiuti indicati dal Comune, con i poteri di cui all'Art. 198, c. 2, lett. g), D.Lgs. 152/06;

➤ all'art. 13 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

7. Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

- 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

➤ all'art. 14, comma 1, il secondo periodo è sostituito interamente dal seguente:

“La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.”

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile affinché le riduzioni ivi previste per le utenze non domestiche possano essere applicate alla tassa rifiuti dovuta dalle stesse per l'anno 2014.



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal
Presidente:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GL/tm

CC-2014-00035.DOC

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: PALLOTTI Ettore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

N. 995 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

con decorrenza dal 23 DIC. 2014.

23 DIC. 2014

La Loggia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, li 23 DIC. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE



RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

22-dic-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE



DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE